

dotte nel Codice penale dell'esercito saranno degne di essere inserite, o per analogia di materia, o per bontà intrinseca, nel Codice penale marittimo, sarà per lo meglio, ma intanto non si ritardi neppure di un'ora l'applicazione del Codice penale marittimo.

**BERTOLÉ-VIALE**, *ministro per la guerra*. Siccome non è mia intenzione di venire a mettere, come si suol dire, un bastone fra le ruote alla discussione del Codice penale marittimo, mi accontento di fare precisamente quello che dice l'onorevole Biancheri. Mi riservo cioè di presentare le modificazioni al Codice penale militare, le quali faranno l'oggetto di una discussione speciale della Camera.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corrado.

**CORRADO**. Non voglio fare opposizione a quanto ha detto l'onorevole Serra in ordine alle condizioni della Sardegna, ch'è certamente meritevole d'ogni riguardo, ma intendo unicamente fare un'osservazione circa un equivoco nel quale è incorso l'onorevole mio amico Serra.

Non è vero che con questa legge si voglia sopprimere il tribunale militare sedente in Sardegna. Si deve avvertire a questo riguardo che, secondo l'organismo del Codice militare, vi ha un tribunale che si chiama tribunale militare permanente ed è chiamato dalla legge a conoscere e giudicare di tutti i reati commessi dai soldati e sott'ufficiali.

Quando poi si deve mettere sotto processo un ufficiale di qualunque grado, dal sottotenente al generale d'armata, allora, secondo l'articolo 293 del Codice militare, si istituisce il così detto tribunale speciale, il quale alla fin dei conti non è che una Commissione straordinaria.

La legge a questo riguardo, nell'articolo 193, se non erro, stabilisce un sorteggio il quale deve farsi in un ambito piuttosto ampio, perchè sarebbe assurdo e contrario allo spirito della legge, se questo sorteggio si dovesse operare in un ambito assai ristretto.

Quindi non basterebbe una sotto-divisione, come sarebbe appunto la Sardegna, perchè allora quale sarebbe la conseguenza cui si andrebbe incontro? Accadrebbe che il sorteggio non potrebbe aver luogo, e bisognerebbe quindi estenderlo ad altri ufficiali superiori che sono fuori dell'isola.

Potrebbe avvenire il caso, per esempio, che si dovesse giudicare di un maggiore. Supponiamo che questi avesse commesso un reato nell'isola di Sardegna; per presiedere il tribunale speciale che giudica un maggiore, bisogna che vi sia un tenente generale, due maggiori generali, due colonnelli e due capitani.

Ora questo tenente generale in Sardegna non si trova e bisognerebbe fare il sorteggio fra i tenenti generali che sono a Torino, a Firenze e a Genova, locchè, come vede l'onorevole mio egregio amico Serra, porterebbe un inutile dispendio, a meno che non si

volesse offendere lo spirito della legge facendo in modo che il sorteggio riuscisse assolutamente illusorio.

Del resto, come ho osservato all'egregio mio collega, per la soppressione di questo tribunale speciale l'isola di Sardegna non può avere verun danno.

Lo avrebbe se si sopprimesse il tribunale permanente; ma dal momento che, forse una volta o due in un anno, può succedere che si debba giudicare nell'isola di Sardegna un ufficiale, parmi che non sia nè conveniente nè giusto che si debba sobbarcare lo Stato ad una tanta spesa, e ritardare anche la risoluzione del processo, unicamente per favorire quest'idea.

È per questo riguardo che, rimettendo la questione sul suo vero terreno, io credo, sebbene appoggi in massima quanto diceva il mio onorevole collega riguardo alle condizioni speciali dell'isola di Sardegna, io credo, dico, che per questa disposizione, che si viene adesso proponendo alla Camera, non possa menomamente nè l'amor proprio, nè, tanto meno, l'interesse materiale dell'isola essere menomato.

**PRESIDENTE**. La parola spetta all'onorevole relatore.

**DE PASQUALI**, *relatore*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Serra non riguardano l'istituzione dei tribunali militari speciali. A questa materia mi pare che abbia completamente risposto prima di me l'onorevole Corrado. Ma esse riguardano piuttosto la mancanza nell'isola di Sardegna di un maggior numero di militari o, meglio, di un nucleo significante di forze ordinate da poter fornire gli uffiziali che si richiedono per la formazione di un tribunale speciale; ed in questo la Commissione non entra, nè certamente deve entrare. I tribunali militari speciali erano istituiti, per una legge dell'11 febbraio 1864, in tutti i luoghi dove risiedevano i dipartimenti militari, ossia grandi comandi. Quando nell'ottobre ultimo furono aboliti dalla Camera i grandi comandi, si dovette ritornare al disposto del Codice penale militare del 1859, che stabiliva un solo tribunale militare residente nella capitale. Quindi, per ovviare a questo accentramento, il ministro della guerra presentò un progetto col quale, in sostituzione delle sedi che erano nei luoghi ove esistevano i grandi comandi, si stabilivano, secondo il ministro, quattro sedi ove dovevano funzionare questi tribunali speciali. Poi si aggiunse una quinta sede per le condizioni eccezionali della Sicilia, come ho detto testè; e fu così che il progetto, modificato sotto quest'aspetto, e accettata la modificazione anche da parte dell'onorevole ministro, venne alla Camera per la vostra approvazione.

Se la divisione di Cagliari è stata soppressa, certo non fu la sola.

*Una voce*. Non è soppressa.

**DE PASQUALI**, *relatore*. Tanto meglio se non è soppressa. Allora non è il caso di dovermene occupare. Torno a dire che per questo riguardo le osservazioni dell'onorevole Serra non toccano la Commissione.